



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale
a tempo indeterminato

Via Regione Siciliana n.2194 – PALERMO
e-mail: giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Prot. n.

120577

Palermo li,

05 NOV 2018

OGGETTO: L.R. 7 Maggio 2015 n. 9, artt. 51 e 52 e s. m. e i. - Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati – Circolare.

Trasmissione per posta elettronica

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Capi di Gabinetto

All' A.R.A.N - Agenzia Rappresentanza
Negoziale Regione Sicilia

All'Assemblea Regionale Siciliana

All'E.R.S.U Ente Reg. Diritto Studio Università'

- Enna
Catania
Messina
Palermo

Al Fondo Pensioni Sicilia

Al Comando del Corpo Forestale della
Regione Siciliana

e, p.c.,

All'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Alle Organizzazioni Sindacali

Ai Dirigenti dell'Area e dei Servizi del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale

Con la circolare di questo Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 70272 del 25.05.2015, venivano definiti i criteri per l'applicazione della L.R. 9/2015, artt. 51 e 52, relativi alla riforma del sistema pensionistico ed al collocamento in quiescenza anticipato per i dipendenti della Regione Siciliana.

9

Il Decreto del M.E.F. datato 05.12.2017, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12.12.2017 stabilisce, che dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità, sono incrementati di ulteriori **mesi 5 (cinque)** per l'adeguamento alla speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 – comma 12 bis – del D.L. n. 78/2010 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2010, e di conseguenza anche il valore della quota, prevista per i prepensionamenti ai sensi della L.R. n. 9/2015, risulta incrementata.

L'adeguamento di cui sopra viene altresì esplicitato con la circolare I.N.P.S. n. 62 del 04.04.2018.

Per quanto sopra esposto, tutte le istanze pervenute entro l'11/11/2015 a questo Dipartimento per l'applicazione dell'art. 52 comma 5 della L.R. 9/2015, i cui requisiti si riferiscono all'anzianità o alla vecchiaia relativamente agli anni 2019/20, fatta eccezione per i 40 anni di servizio, saranno riviste e ricalcolate come qui di seguito espresso:

Requisiti pre-FORNERO		dal 01/01/2019 al 31/12/2020
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	66 anni
	Anzianità contributiva	20 anni
PENSIONE DI ANZIANITA'	Anzianità anagrafica minima	62 anni
	Anzianità contributiva minima	35 anni
	Quota	98
PENSIONE PER MASSIMA CONTRIBUZIONE	Anzianità anagrafica	qualsiasi
	Anzianità contributiva	40 anni (39 aa 11 mm 16 gg)

Si precisa che, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non risulta sufficiente il solo possesso dei requisiti minimi indicati nelle superiori tabelle, in quanto tale diritto si perfeziona al contestuale conseguimento della “Quota (98)”, determinata quale somma degli anni di anzianità anagrafica e contributiva in possesso del dipendente.

Si coglie l'opportunità per rappresentare in dettaglio i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione secondo la disciplina “Fornero” dall'1/01/2019:

Requisiti FORNERO (D.L. n. 201/2011)		UOMINI	DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	67 anni	67 anni
	Anzianità contributiva	20	20
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica	qualsiasi	qualsiasi
	Anzianità contributiva	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi

La presente circolare sarà trasmessa via e-mail agli indirizzi di cui sopra e pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla sezione “ Circolari e Documenti”.



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia

9n